

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 568 del 29 giugno 2022.

Modalità di accesso dei soggetti privati alle attività specialistiche previste dal Piano strategico per la salute mentale in materia di disturbi psicopatologici in adolescenza.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli di Assistenza";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 14;

Visto il Piano della Salute 2011-2013, approvato con D.P.R.S dell'18 luglio 2011 ;

Visto il Piano Strategico per la Salute Mentale, approvato con D.A. del 27 aprile 2012 (GURS n.24/2012), che coerentemente alle indicazioni del Piano della Salute sopra citato, con specifico riferimento alle previsioni in materia di attivazione di strutture residenziali dedicate al trattamento di quadri psicopatologici specifici ha, tra l'altro, previsto l'attivazione di comunità residenziali, con una valenza sovra aziendale, per il trattamento dei disturbi psicopatologici in adolescenza con uno standard tendenziale di 10 posti per milione di abitanti;

Visto il D.A. del 3 ottobre 2012 (GURS n.46/2012) "*Distribuzione territoriale dei posti delle strutture specialistiche residenziali previste dal Piano strategico per la salute mentale*" con il quale si è proceduto a ripartire i 50 posti programmati tenuto conto dei due bacini regionale (occidentale ed orientale) individuati ai sensi dell'art.5 comma 9 della L.R. n.5/09;

Visto il D.A. 7 gennaio 2014 (GURS n.5/2014) con cui sono stati approvati i "*Programmi terapeutico-riabilitativi residenziali per minori e i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture dedicate*";

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di "*Definizione ed aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502*"

Visto il D.A. 26/2/2017 (GURS n.11/2014) con cui è stata determinata la retta giornaliera per le prestazioni residenziali terapeutico-riabilitative psichiatriche per il trattamento di soggetti adolescenti in fase sub-acuta, a carattere intensivo ed estensivo;

Visto il DDG DASOE n.675 del 19/4/2018 con cui è stata accreditata la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa psichiatrica per minori denominata ETHOS, con sede nel Comune di Gela, gestita dalla società S.Maria di Betlemme s.r.l., per complessivi n.13 posti;

Visto il DDG DASOE n.677 del 19/4/2018 con cui è stata accreditata la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa psichiatrica per minori denominata KAIROS, con sede nel Comune di Gela, gestita dalla società Parole e vita s.r.l., per complessivi n.12 posti;

Considerato che con gli accreditamenti delle strutture sopra indicate è stata saturato il numero dei posti programmati per il bacino occidentale;

Vista la direttiva assessoriale prot. n.2397/Gab del 24/3/2022 con cui si dispone la predisposizione di bandi per la selezione di erogatori socio-sanitari privati per la gestione delle attività specialistiche previste dal D.A. 27/4/2012, tra cui quelle per i disturbi psicopatologici in adolescenza, da accreditare all'interno del S.S.R.;

Ritenuto di dover determinare le modalità di accesso da parte dei soggetti privati ai posti previsti per le strutture specialistiche di cui sopra per l'affidamento delle attività previste ai sensi della sopra richiamata programmazione di settore;

DECRETA

ART. 1

Per le ragioni di cui in premessa, è approvato l'allegato documento che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con cui vengono determinate le modalità di accesso da parte dei soggetti privati ai posti previsti per l'attivazione di strutture residenziali dedicate al trattamento terapeutico-riabilitativo dei disturbi psicopatologici in adolescenza per il bacino orientale, come individuato dall'art.5 comma 9 della L.R. n.5/09.

ART. 2

Tutte le istanze pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno essere ripresentate secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto, ove persista l'interesse alla realizzazione dell'attività.

ART. 3

La valutazione comparativa delle istanze dei soggetti di cui all'art.1, secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente decreto, sarà effettuata a cura di un apposito nucleo di valutazione per la cui nomina si rinvia a successivo e separato provvedimento.

ART. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e all'ufficio preposto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 2022.

RAZZA

Allegato

**Attivazione di strutture residenziali dedicate
al trattamento dei disturbi psicotologici in adolescenza**

Premessa

Con il D.A. 27 aprile 2012 (pubblicato sulla GURS n.24 del 15 giugno 2012) è stato approvato il *"Piano Strategico per la salute mentale"* coerentemente a quanto previsto in materia dal Piano della Salute 2011-2013.

Nell'ambito di tale Piano è stato previsto, stante la rilevanza epidemiologica acquisita in questi ultimi anni da alcuni quadri psicotologici specifici l'attivazione di strutture residenziali dedicate al trattamento di questi disturbi psicotologici in adolescenza, stante le esperienze consolidate sull'importanza del trattamento in regime di residenzialità di alcune fasi evolutive dei sintomi.

Con il successivo D.A. del 3 ottobre 2012 pubblicato sulla GURS n.46 del 26 ottobre 2012 si è provveduto alla *"Distribuzione territoriale dei posti delle strutture specialistiche residenziali previste dal Piano strategico per la salute mentale"*, tenuto conto dei Bacini individuati ai sensi della dell'art.5 comma 9 della L.R. n.5/09.

Infine con il D.A. 7 gennaio 2014 sono stati approvati i *"Programmi terapeutico-riabilitativi residenziali per minori e i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture dedicate"*, (GURS n.5 del 31 gennaio 2014) riguardanti il Servizio Residenziale in argomento.

Modalità di accesso da parte dei soggetti privati ai 25 posti disponibili previsti dalla programmazione regionale per il bacino orientale come individuato dall'art.5 comma 9 della L.R. n.5/09 per il successivo accreditamento in materia di disturbi psicotologici in adolescenza

Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n.14/11 i soggetti privati possono partecipare alla erogazione delle prestazioni a carico del SSR nei limiti dei posti disponibili previsti dalla programmazione purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attività.

E' inteso che gli atti di programmazione ai sensi del comma 2 ter dell'art.25 della L.R. n.5/09 sono quelli richiamati in premessa.

Al fine di concorrere alla copertura dei complessivi 25 posti disponibili previsti dalla programmazione per nuovi provvedimenti di accreditamento istituzionale per il bacino orientale, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna, i soggetti privati interessati dovranno presentare all'Assessorato Regionale della Salute apposita istanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione sulla GURS del presente provvedimento.

Dette istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it.

Le istanze dovranno prevedere una capacità operativa in ogni caso non superiore a 13 posti e dovranno essere corredate da copia integrale, completa di allegati, della domanda di permesso di costruire presentata al Comune di riferimento, salvo quanto previsto nel periodo seguente.

Nel caso di immobili preesistenti il richiedente dovrà allegare all'istanza copia dei provvedimenti comunali già rilasciati e/o dell'istanza di modifica dei medesimi coerenti con la destinazione dell'immobile medesimo all'uso di cui al presente decreto. Nel caso di posti già autorizzati dalla competente ASP sarà sufficiente allegare copia del provvedimento di autorizzazione.

In ogni caso le istanze dovranno essere corredate da progetto comprensivo di elaborati planimetrici e da relazione tecnico-sanitaria illustrativa delle attività socio-sanitarie che si intendono svolgere, ovvero, in caso di strutture già realizzate, da dettagliati elaborati descrittivi delle medesime unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, della conformità di esse ai relativi titoli edilizi.

Dovrà comunque essere comprovata la disponibilità dell'area o dell'immobile e dovranno essere indicati i tempi di realizzazione e attivazione dei posti residenziali dedicati al trattamento dei disturbi psicopatologici in adolescenza.

Criteri di valutazione

Nella valutazione comparativa delle istanze pervenute entro i termini fissati si terrà conto, in ordine decrescente d'importanza, dei seguenti criteri:

- 1) Fattori di qualità;
- 2) Tempi di realizzazione dell'iniziativa;
- 3) Ubicazione della struttura.

Ai fini della valutazione potrà essere assegnato a ciascuna iniziativa un punteggio complessivo non superiore a 100 punti che saranno ripartiti come di seguito:

PER I FATTORI DI QUALITÀ' (punteggio massimo 70 punti)

Oltre ai requisiti strutturali ed organizzativi di cui al D.A. n.890/02 e D.A. del 3 ottobre 2012 pubblicato sulla GURS n.46 del 26 ottobre 2012, rilevabili dalla relazione tecnico sanitaria illustrativa e non derogabili, si terrà conto degli ulteriori fattori di qualità valutabili secondo la seguente specifica:

- esistenza di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, di cui deve essere prodotta comprovata documentazione (fino a 1 punto);
- presenza di procedure per la definizione di protocolli personalizzati dei pazienti (fino a 3 punti) ad esempio:
 - a) protocollo per la sottoscrizione di accordo/impegno di cura con l'utente con la partecipazione della famiglia ed il coinvolgimento dei competenti servizi sociali per i minori, della rete educativa/scolastica (fino a 1 punto);
 - b) protocollo modalità di individuazione del case manager e relativa modalità di monitoraggio del PTI (fino a 1 punto)
- capacità di coinvolgimento dei familiari e/o del care-giver (fino a 2 punti)
- piani di aggiornamento del personale (fino a 2 punti)
- eventuale presenza di spazi verdi fruibili e/o di altri requisiti strutturali migliorativi (fino a 6 punti)
- metodologia e progettualità terapeutica applicate (fino a 5 punti)
- carta dei servizi (fino a 1 punto)

Al fine di valutare il know-how dell'equipe multi professionale dovranno essere prodotti, i curricula (in formato europeo) del personale dirigenziale e non dirigenziale addetto all'attività riabilitativa.

I curricula, sottoscritti ai sensi dell'art.76 del DPR del 28/12/2000 n.445, dovranno fornire in relazione alle suddette professionalità, specifica indicazione dell'attività svolta e dell'esperienza maturata in relazione all'attività specialistica oggetto della valutazione comparativa.

Per la valutazione dell'equipe multi professionale (personale dirigenziale e non dirigenziale addetto all'attività riabilitativa) potrà essere assegnato un punteggio massimo di 50 punti.

Il Nucleo di valutazione di cui all'art.3 del presente decreto procederà alla ripartizione del punteggio massimo per ciascun profilo professionale dirigenziale e non dirigenziale addetto all'attività riabilitativa tenuto conto dei criteri di cui al DPR 10/12/1997 n.483 (per i profili dirigenziali) ed al DPR 27/03/2001 n.220 (per i profili non dirigenziali).

Dovrà inoltre essere prodotta, pena l'esclusione dalla valutazione comparativa, dichiarazione di impegno ad avvalersi del suddetto personale per un periodo non inferiore ai tre anni a decorrere dalla contrattualizzazione della struttura da parte del S.S.R. .

Laddove il suddetto personale non dovesse essere più disponibile i professionisti in questione dovranno essere sostituiti con personale di competenza equivalente.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA (punteggio massimo 20 punti)

In fase di valutazione verrà data priorità alle istanze che dimostrino una più celere erogazione delle attività riabilitative.

Ove non sia immediatamente disponibile la struttura in cui esercitare l'attività per cui si concorre dovranno essere indicati i relativi tempi di realizzazione.

Tutte le istanze pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno essere ripresentate ove persista l'interesse alla realizzazione dell'attività. In ogni caso l'avere presentato istanza precedentemente alla pubblicazione del presente decreto non determinerà alcuna condizione di priorità.

PER L'UBICAZIONE (punteggio massimo 10 punti)

- situazione orografica e collegamenti viari favorevoli (fino a 5 punti);
- prossimità nel distretto sanitario o nei distretti vicini di presidi ospedalieri pubblici (fino a 5 punti).

A seguito della valutazione comparativa effettuata dalla commissione appositamente nominata verrà stilata una graduatoria e ai soggetti utilmente collocati verranno assegnati i posti tenuto conto della programmazione prevista per il bacino orientale (25 posti).

Tale assegnazione costituisce parere di compatibilità ai sensi dell'art.8 ter del decreto legislativo 502/92 e ss.mm. e ii. .

Detto parere di compatibilità verrà revocato qualora, a conclusione della verifica ai fini dell'accreditamento istituzionale da parte della competente U.O. della ASP, la struttura non risulti in possesso di tutti gli standards e requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione ed attivazione dei posti comporta la decadenza del parere di compatibilità ipso iure.

In caso di decadenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accreditare, per i posti vacanti corrispondenti, altre strutture che abbiano partecipato alla selezione disciplinata dal presente decreto, tenendo conto dei medesimi criteri in esso stabiliti.

(2022.26.1263)102